

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

**Circolare di Studio**

Circolare Numero:	1/2016
Data Circolare:	11/01/2016
Argomento:	Legge di Stabilità 2016
Destinatari della Circolare:	Tutti i contribuenti

## **Principali novità introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)**

La legge di Stabilità per l'anno 2016, approvata il 28 dicembre scorso, si compone di un articolo con 999 commi; di seguito illustriamo le principali norme introdotte in materia contabile e fiscale.

### ***1) Gestione Separata INPS, aliquote invariate per i professionisti (comma 203)***

Per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e non pensionati, viene confermata anche per l'anno 2016 l'aliquota del 27,72% (aliquota che sarebbe dovuta aumentare al 31,72% in base alla legge 247/07).

Dal 01/01/2016 aumenta, invece dal 23,50% al 24% l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori autonomi titolari di pensione o iscritti anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

### ***2) Aumento delle detrazioni per redditi di pensione (comma 290)***

E' previsto un ampliamento dell'area reddituale che fruisce di un'esenzione fiscale (no tax area), portandola da 7.500 a 7.750 euro per i pensionati con meno di 75 anni di età e da 7.750 a 8.000 euro per i pensionati con almeno 75 anni. Tale previsione di traduce in un risparmio di IRPEF, che produce i suoi benefici anche fino a redditi di pensione che arrivano a 15.000 euro annui. Oltre tale limite le detrazioni non registrano modifiche rispetto a quelle previste per l'anno 2015.

### ***3) Superammortamenti fiscali per gli acquisti di beni strumentali materiali nuovi (comma 91)***

Le imprese e i professionisti, indipendentemente dal regime fiscale adottato, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40%.

L'agevolazione, che compete ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e non ai fini IRAP, consiste nel riconoscimento di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o di canone di leasing. Ad esempio, a fronte di una spesa di 100 si può ammortizzare 140.

Il beneficio rileva solo ai fini dell'ammortamento ed è quindi esclusa qualsiasi rilevanza agli effetti della determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze all'atto di realizzo del bene.

Per l'acquisto di autovetture nuove destinate ad uso aziendale viene aumentato il limite di costo fiscalmente riconosciuto, salendo da 18.076 euro a 25.306 euro, e per gli agenti di commercio da 25.823 euro a 36.152 euro.

### ***4) Riduzione strutturale dell'aliquota IRES dall'anno 2017 (comma 61)***

E' prevista una riduzione strutturale dell'aliquota IRES (imposta sul reddito delle società di capitali - Srl, Spa, Sapa), che passa dal 27,5% al 24% ma solo a decorrere dal periodo di imposta 2017.

### ***5) Nuovo regime forfettario per titolari di partita IVA (comma 111)***

A decorrere 01/01/2016 è prevista la possibilità per i titolari di partita IVA di adottare un unico nuovo regime fiscale agevolato, qualora ne ricorrano le condizioni, ed uno sconto di aliquota qualora ricorrano ulteriori condizioni.

I soggetti che hanno adottato negli anni passati il regime dei minimi potranno continuare ad applicarlo, qualora permangano i requisiti, fino alla scadenza prevista dal regime stesso.

Le caratteristiche principali del nuovo regime forfettario sono:

- soglie di ricavi e compensi previste per l'accesso, diversificate in funzione della tipologia di attività esercitata;
- determinazione forfettaria del redditi di impresa o professionale (secondo percentuali di redditività diversificate in base alla tipologia di attività esercitata) da sottoporre ad un'imposta sostitutiva (di Irpef e Irap) del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività, se ricorrono le ulteriori condizioni;
- possibilità di accedere al regime forfettario se nell'anno precedente sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente e assimilati per ammontare non superiore a 30.000 euro; tale condizione non si applica se il rapporto di lavoro è cessato;
- riduzione del 35% della contribuzione ordinaria INPS degli artigiani e dei commercianti.

#### **6) Assegnazione di beni ai soci e all'imprenditore (commi 115-121)**

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, ad esclusione di quelli strumentali per destinazione, o autoveicoli non strumentali all'attività esercitata, possono godere di alcune agevolazioni fiscali.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

L'agevolazione consiste nel fatto che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento.

Inoltre, per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

E' prevista un'agevolazione anche per l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali; egli può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

#### **7) Incremento delle deduzioni IRAP per le piccole attività (commi 123-124)**

E' previsto un incremento della deduzione forfettaria dalla base imponibile IRAP per le Snc, Sas, imprenditori individuali e professionisti, con base imponibile non superiore a 180.759,91 euro. A decorrere dal 2016 la deduzione forfettaria complessiva per tali soggetti ammonta ad euro 13.000.

#### **8) Rivalutazione di beni strumentali, terreni e partecipazioni (commi 887-897)**

E' prorogata la possibilità di procedere alla rivalutazione di terreni e partecipazioni societarie detenuti da persone fisiche alla data del 01/01/2016, in base al valore di una perizia da asseverare entro il 30/06/2016, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%.

Inoltre, le società soggette all'Ires possono rivalutare i beni strumentali e le partecipazioni iscritti in bilancio alla data del 31/12/2014, nel bilancio in chiusura il 31/12/2015, per categorie omogenee di beni.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

### **9) Entrata in vigore delle sanzioni fiscali ridotte (comma 133)**

La Legge di Stabilità prevede che il 1 gennaio 2016 entrano in vigore le nuove sanzioni fiscali ridotte per omessa e infedele dichiarazione dei redditi e per l'omesso o tardivo versamento dei tributi.

Queste le principali novità:

- viene introdotta una sanzione ridotta per omessa presentazione della dichiarazione, dal 60% fino al 120% delle imposte dovute, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva sempreché non siano iniziati controlli; nel caso non sia dovuta alcuna imposta sanzione da 150 a 500 euro con possibile incremento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
- viene diminuita la sanzione per infedele dichiarazione, passando dalla forbice del 100% al 200% delle maggiori imposte dovute alla forbice del 90% al 180%. La sanzione è incrementata alla forbice del 135% al 270% per le violazioni derivanti dall'utilizzo di operazioni inesistenti o condotte fraudolente. Mentre la sanzione viene ridotta alla forbice dal 60% al 120% in caso di maggiore imposta inferiore al 3% del reddito dichiarato e inferiore a 30.000 euro, nonché se l'infedeltà deriva da errori inerenti la corretta imputazione temporale dei componenti di reddito (competenza);
- viene introdotta una sanzione ridotta del 15% in caso di omesso versamento di tributi regolarizzati entro 90 giorni dal termine di scadenza.

Le nuove e più favorevoli sanzioni troveranno applicazione anche con riferimento alle violazioni commesse prima del 2016 a condizione che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia diventato definitivo.

### **10) Meno vincoli per dedurre i costi da operazioni con paesi "Black List" (comma 142)**

La normativa inerente la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intraprese con soggetti aventi residenza fiscale in paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni, di cui alla lista prevista dal D.M. 27 aprile 2015, aveva subito una prima modifica già nell'anno 2015. Infatti in relazione ai costi sostenuti nel corso del 2015, la normativa prevede la libera deduzione di tali costi se essi non eccedono il "valore normale", mentre per dedurre l'eventuale importo che eccede il valore normale è richiesta la dimostrazione dell'esistenza di un particolare interesse economico.

Dal 2016 la normativa cambia nuovamente e viene prevista l'equiparazione di questa tipologia di costi con tutti gli altri costi, che quindi per essere deducibili devono sottostare alla verifica dei principi generali di inerenza e competenza. Viene eliminato anche l'obbligo di separata indicazione di questi costi nel modello Unico.

Inoltre, viene introdotto un criterio generale all'art. 167 comma 4 del TUIR che consente di identificare i paesi a fiscalità privilegiata, ai fini delle diverse normative (come le CFC, la tassazione dei dividendi esteri, la PEX), che sostituisce il riferimento alle liste ministeriali. Il

criterio identifica i paesi a fiscalità privilegiata in quei paesi in cui la tassazione è a livelli nominali inferiori alla metà del livello italiano.

### ***11) Abolizione dell'IRAP per le aziende agricole (comma 70)***

A decorrere dal periodo di imposta 2016, per i soggetti che svolgono l'attività agricola di cui all'art. 32 del TUIR, è abolita l'imposta regionale sulle attività produttive.

### ***12) Riammissione al beneficio della dilazione (commi 134-138)***

I contribuenti società o persone fisiche che dal 15 ottobre 2012 al 15 ottobre 2015 sono decaduti da un piano di dilazione concesso dall'Ufficio delle Entrate a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, possono essere riammessi al beneficio della dilazione, a condizione che il pagamento della prima rata scaduta avvenga entro il 31 maggio 2016.

L'Ufficio delle Entrate ricalcolerà le rate e provvederà allo sgravio delle somme iscritte a ruolo.

Il beneficio è circoscritto alle sole imposte dirette.

### ***13) Prolungati i termini per l'accertamento delle dichiarazioni (commi 130-131)***

Le nuove regole prevedono la possibilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria di procedere ad accertamento delle dichiarazioni dei redditi e IVA:

- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (attualmente quarto) a quello di presentazione (quindi entro il 31 dicembre 2022 per il periodo 2016);
- entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (attualmente quinto) a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione in ipotesi di omissione o nullità della dichiarazione (quindi entro il 31 dicembre 2024 per il periodo 2016).

Tali termini si applicano a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2016.

Parallelamente viene abrogato il raddoppio dei termini previsto in caso di omissione di reato.

Rimango esclusi dalle modifiche i termini dell'accertamento per la denuncia delle attività detenute in "paradisi fiscali" (dieci/quattordici anni) e per altre violazioni che prevedono specifici termini di accertamento.

### ***14) Innalzamento del limite di utilizzo di denaro contante (commi 898-899)***

A partire dal 1 gennaio 2016, la soglia del divieto di utilizzo di denaro contante è passata da euro 1.000 a euro 3.000.

Il nuovo quadro normativo prevede:

- il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (privati o operatori economici), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a **euro 3.000** (utilizzo massimo euro 2.999,99). Il limite non può essere aggirato con pagamenti frazionati riconducibili alla stessa operazione;
- il mantenimento della soglia di **euro 1.000** (utilizzo massimo euro 999,99) per la rimessa di denaro (money transfer) e per l'emissione di assegni bancari e postali con l'indicazione del beneficiario (ovvero con girata libera) e senza la clausola di non trasferibilità;
- il mantenimento della soglia di **euro 1.000** (utilizzo massimo euro 999,99) per gli incassi e i pagamenti da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133).

### ***15) Pagamenti con bancomat e carte di credito (comma 900)***

La legge di Stabilità inserisce l'obbligo da parte di imprese e professionisti di accettare pagamenti tramite carte di credito, che si affianca all'obbligo già in vigore di accettare pagamenti con il bancomat. Si ritiene che le due modalità possano essere alternative. Viene tuttavia previsto che tale obbligo non trova applicazione nei casi di "oggettiva impossibilità tecnica".

La legge demanda ad un decreto ministeriale l'introduzione di apposite sanzioni per i soggetti che non si dotano degli appositi strumenti per garantire tali tipologie di pagamenti.

Inoltre, la legge di Stabilità interviene sull'abbattimento delle commissioni bancarie per i pagamenti elettronici di importo contenuto (inferiori a 5 euro) prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministero in tale senso entro il prossimo 1 febbraio.

### ***16) Abolizione della TASI sull'abitazione principale (comma 14)***

A decorrere dal 1 gennaio 2016 viene abolito l'assoggettamento alla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad esclusione delle unità abitative di lusso.

La TASI è una componente delle imposte comunali (IMU, TASI e TARI).

Dal 1 gennaio 2016 pertanto le abitazioni principali, escluse quelle di lusso, non saranno soggette né a IMU né a TASI. Rimarranno soggetta alla TARI (tassa rifiuti).

### ***17) Modifiche in tema di IMU sugli immobili concessi in comodato (comma 10)***

La legge di Stabilità introduce la riduzione del 50% della base imponibile su cui calcolare l'IMU in relazione agli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che essi li utilizzino come abitazione principale.

Le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione sono le seguenti:

- si deve trattare di immobili abitativi, con l'esclusione di quelli accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso);
- deve sussistere un contratto di comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- **il proprietario** deve possedere **un unico immobile in Italia**; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
- **il proprietario** deve **risiedere** anagraficamente e dimorare abitualmente **nello stesso Comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

### ***18) Riduzione di IMU e TASI sugli immobili locati a canone concordato (commi 53-54)***

Dal 2016 l'IMU e la TASI sugli immobili locati a canone concordato è ridotta al 75%.

### ***19) Revisione dell'IMU sui terreni agricoli (comma 13)***

A decorrere dal 1 gennaio 2016 ritornano esenti dall'IMU i terreni agricoli ubicati nei Comuni di cui all'elenco individuato dalla [circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993](#), pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Inoltre, dal 2016 sono esenti i terreni agricoli ovunque ubicati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo professionali iscritti alla relativa forma previdenziale.

### ***20) Proroga della detrazione al 50% per le spese di ristrutturazione (comma 74)***

Via libera alla proroga fino al 31 dicembre 2016 di tutti i bonus per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. A partire dalla maxi-detrazione del 50% su manutenzioni, ristrutturazioni, restauro e risanamento conservativo, confermata dalla legge di Stabilità 2016.

La detrazione del 50%, quindi, si applica ai pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, invece della detrazione a regime del 36%, che si applicherà dal 2017 (salve ulteriori proroghe). È stato confermato anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare, che rimarrà di 96mila euro e dal 2017 tornerà a 48mila euro.

È detraibile al 50% anche il 25% del prezzo di acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

### ***21) Proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e ulteriore incentivo per le coppie under 35 (commi 74-75)***

La legge di Stabilità proroga di 12 mesi, fino al 31 dicembre 2016, il bonus mobili.

Invariata la disciplina: è una detrazione del 50%, da dividere in dieci anni, su una spesa massima di 10mila euro. Premiata l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe almeno A+ (A per i forni). Il bonus spetta a chi beneficia anche del 50% per lavori edilizi che siano almeno di manutenzione straordinaria.

Inoltre, la legge di Stabilità introduce una detrazione del 50% sulle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, fino a 16mila euro, per l'acquisto di mobili da parte di giovani coppie. Il bonus va diviso tra gli aventi diritto e si recupera in dieci quote annuali di pari importo. I beneficiari sono le giovani coppie «costituenti un nucleo familiare» composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni. Le coppie devono essere acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e almeno uno dei due componenti non deve avere superato i 35 anni. I mobili devono servire ad arredare la casa acquistata.

Tale detrazione spetta indipendentemente dall'effettuazione di lavori di ristrutturazione.

### ***22) Proroga della detrazione del 65% per gli interventi di risparmio energetico e novità (commi 74 e 88)***

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la detrazione Irpef e Ires del 65% per gli interventi sul risparmio energetico “qualificato” degli edifici, per le schermature solari, per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Inoltre, ha esteso la detrazione ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione. Per tutto il 2016 si potrà detrarre dall'Irpef e dall'Ires il 65% delle spese sostenute «per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o la produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti».

Infine, per le spese sostenute nel 2016, legate a interventi effettuati in «parti comuni degli edifici condominiali», le persone fisiche (pensionati, dipendenti, lavoratori autonomi) e gli imprenditori in contabilità semplificata, che, anche a seguito delle detrazioni forfettarie Irpef, risultano incapienti, hanno una chance in più: possono non usare direttamente la detrazione del 65%, optando per la «cessione del corrispondente credito» ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli

interventi. Le modalità saranno definite da un provvedimento del direttore delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità (cioè il 1° marzo 2016).

**23) Modifiche al canone di abbonamento televisivo (commi 152-160)**

Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100.

La detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.

Per il 2016, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessità di chiarimento.*

*Cordiali saluti.*